



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 186/11/CSP**

**SEGNALAZIONE DEL SIG. WALTER USAI NEI  
CONFRONTI DELLA SOCIETÀ VIDEOLINA S.P.A. (EMITTENTE  
TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE “VIDEOLINA”) PER LA PRESUNTA  
VIOLAZIONE DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28, E DELLA  
DELIBERA N. 80/11/CSP DEL 29 MARZO 2011**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 6 luglio 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000 e, in particolare, l'art. 5;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante “*Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*”;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la delibera n. 80/11/CSP del 29 marzo 2011, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011*” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 73 del 30 marzo 2011;

VISTA la segnalazione del sig. Walter Usai, pervenuta in data 24 maggio 2011 (prot. n. 25619), con la quale è stata denunciata la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e della delibera n. 80/11/CSP del 29 marzo 2011 da parte della società Videolina S.p.A., in quanto l'emittente televisiva in ambito locale “*Videolina*” avrebbe trasmesso, durante il turno del ballottaggio per le elezioni del Comune di Cagliari del 29 e 30 maggio 2011, nelle edizioni del telegiornale del 23 maggio 2011 (ore 14:00, 20:00 e 23:00) e del 24 maggio successivo (ore 07:30), servizi giornalistici ad esclusivo vantaggio del candidato Sindaco di Cagliari per il centro destra, sig. Massimo Fantola ed in danno del candidato Sindaco per il centro sinistra, sig. Massimo Zedda;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la nota del 30 maggio 2011 (prot. n. 27089), con la quale il Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi della Sardegna, a seguito della trasmissione della segnalazione da parte del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse dell'Autorità in data 26 maggio 2011 (prot. n. 26181), ha inviato la documentazione relativa all'istruttoria sommaria, nonché gli esiti dell'accertamento, in particolare dell'audizione del 30 maggio 2011, alle ore 9:30, nella quale l'emittente televisiva in questione ha rappresentato quanto segue:

- durante la prima fase della campagna elettorale e considerata la presenza di ben nove candidati alla carica di Sindaco al Comune di Cagliari, sostenuti da altrettante coalizioni, l'emittente televisiva "Videolina" si è occupata esclusivamente della conferenza stampa iniziale di ciascun candidato, con tutte le liste che lo sostenevano, e nel periodo antecedente il secondo turno elettorale è stato dato risalto alle elezioni nella città di Cagliari, attribuendo uguale spazio tutti i giorni ad entrambi i candidati ammessi al ballottaggio;
- la "par condicio" deve essere intesa come tendenziale equilibrio tra i soggetti politici nell'ambito di un arco di tempo apprezzabile nella programmazione dell'emittente, sicuramente non coincidente con il singolo programma di informazione;
- diverse edizioni del telegiornale in questione contengono notizie di cronaca riferibili agli schieramenti politici opposti al candidato Sindaco sig. Fantola, i quali riequilibrano quelli che hanno originato le lamentele dell'esponente;
- in vista della conferenza del candidato Sindaco sig. Fantola, prevista per il 23 maggio 2011, l'emittente televisiva "Videolina" ha preso contatti con il candidato sig. Zedda, al fine di poter trasmettere un servizio in cui venisse esposto anche il suo punto di vista in merito ai temi trattati dal sig. Fantola o comunque gli venisse dato equivalente spazio nell'edizione del telegiornale, non ottenendo tuttavia, per la stessa giornata, la disponibilità del candidato sig. Zedda;
- nei telegiornali messi in onda nella domenica precedente è stato dato identico risalto ad entrambi i candidati ed il sabato precedente, quando è stato trasmesso il servizio sulla visita a Cagliari dell'on. D'Alema in sostegno del candidato Sindaco sig. Zedda, analogo spazio non aveva potuto avere il candidato Sindaco sig. Fantola, non essendo previsto, in quella giornata, alcun evento che lo riguardasse;
- infine, il principio di cui all'art. 5 della legge 28 del 2000 va applicato anche alla luce dell'interpretazione fornita dall'Autorità, secondo cui in materia di par condicio non esiste un'analisi matematica per il singolo giorno;

PRESA VISIONE dei telegiornali dell'emittente televisiva "Videolina" nelle edizioni del 23 maggio 2011 (ore 14:00, 20:00 e 23:00) e del 24 maggio seguente (ore 7:30), presenti sul sito [www.videolina.it](http://www.videolina.it), dai quali risulta quanto segue:

- nell'edizione Tg del 23 maggio 2011, ore 14:00, la notizia del recapito di una lettera intimidatoria e di una busta con proiettile presso il comitato elettorale del candidato



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

sindaco di centro destra Massimo Fantola è in testa ai titoli di apertura ed alla stessa edizione del notiziario. Dopo un semplice lancio della conduttrice all'inizio del notiziario, parte il servizio. L'inviato è davanti alla sede elettorale dove sono state recapitate lettera e proiettile, introduce l'episodio, riferisce della solidarietà del candidato di centro sinistra Zedda (che appare in video), e intervista lo stesso Fantola, dando notizia di una sua manifestazione elettorale svoltasi durante la mattina del 23 maggio. Si tratta di una manifestazione sullo sviluppo turistico della città tenutasi all'Aeroporto di Cagliari, di cui vengono proposte molte riprese (alcune riportano anche le dichiarazioni audio di Fantola) e viene dato ampio resoconto. Terminato il servizio, la conduttrice in studio riporta i numerosi attestati di solidarietà bipartisan giunti a Fantola;

- nell'edizione Tg del 23 maggio 2011, ore 20:00, la notizia è ancora in testa a titoli di apertura e all'edizione del notiziario. Il conduttore introduce il servizio, parlando di "gesto che getta ombra su campagna elettorale per i ballottaggi". Il servizio è molto simile a quello messo in onda nell'edizione precedente, con riprese della sede del comitato elettorale di Fantola all'inizio, intervista allo stesso Fantola e ampio resoconto della sua manifestazione sui temi dello sviluppo turistico. Terminato il servizio, il conduttore in studio riporta ancora una volta gli attestati di solidarietà pervenuti al candidato;
- nell'edizione Tg del 23 maggio 2011, ore 23:00, la notizia diventa la seconda nell'ordine di presentazione nei titoli di apertura, la terza nel notiziario. Non ci sono particolari commenti del conduttore nel lancio del servizio, che è lo stesso messo in onda nell'edizione precedente;
- nell'edizione Tg del 24 maggio 2011, ore 24:00, l'edizione mattutina è priva di titoli di apertura. La notizia è la seconda nell'ordine cronologico del notiziario. Il conduttore, nell'introdurre il servizio, parla di "tensione in campagna elettorale". Il servizio in questione parte con le solite riprese del comitato elettorale di Fantola, mentre il testo letto dal giornalista autore del servizio si sofferma sulla cronaca dell'atto intimidatorio e sulle manifestazioni di solidarietà rivolte da tutto il mondo politico a Fantola. Seguono la solita intervista a Fantola e il resoconto della manifestazione svoltasi la mattina precedente all'Aeroporto;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 15 della delibera n. 80/11/CSP del 29 marzo 2011 nei programmi di informazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali deve essere garantito il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, la correttezza, la completezza, la lealtà, l'imparzialità, l'equità e la pluralità dei punti di vista e quando vengono trattate questioni relative alle consultazioni elettorali, deve essere assicurato l'equilibrio tra i soggetti politici;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all'area dell'informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

spazi attribuiti, ma deve conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga, al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico;

CONSIDERATO che il Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi della Sardegna ha verificato il rispetto dei principi di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettività e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, analizzando la programmazione dell'emittente non solo relativa alle edizioni segnalate, ma considerando anche le edizioni dei notiziari delle precedenti giornate;

RITENUTO, per l'effetto, di aderire alla proposta del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi della Sardegna, relativa all'insussistenza delle violazioni in materia di pluralismo informativo recate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto l'apparente squilibrio informativo è venuto meno alla luce di una valutazione complessiva della programmazione dell'informazione dell'emittente televisiva "Videolina";

VISTA la proposta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse;

UDITA la relazione dei Commissari Antonio Martusciello e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'art. 29 del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

## **DELIBERA**

1. l'archiviazione dell'esposto per le motivazioni di cui in premessa.

Roma, 6 luglio 2011

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Martusciello

IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Roberto Viola